



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

6/2015
Gennaio/6/2015 (*)
Napoli 20 Gennaio 2015

L'INAIL, con la circolare n° 62 del 18 dicembre 2014, "facendo propri" alcuni principi sanciti dalla Giurisprudenza di legittimità, fornisce opportune linee guida per la gestione dell'infortunio in itinere, con particolare riferimento alle deviazioni dal "normale" tragitto casa/lavoro al fine di accompagnare i propri figli a scuola.

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, con la circolare n° 62 del 18 dicembre 2014, ha fornito importanti linee guida per la corretta gestione di alcune fattispecie, classificabili quali **infortunio in itinere**, recependo, *de facto*, l'orientamento, ormai consolidato, della Giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

In *primis*, l'INAIL, con il documento di prassi in commento, ha evidenziato che l'art. 12 del D. Lgs. n° 38/2000 prevede **l'esclusione, dalla tutela dell'infortunio in itinere, nel caso di interruzione, o deviazione, dal "normale" tragitto casa/lavoro, o viceversa, se non necessitata da una causa di forza maggiore, da esigenze essenziali ed improrogabili, o per l'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.**

Nello specifico, con la circolare *de qua*, è stato esaminato il caso in cui **la deviazione dal tragitto casa/lavoro, nel corso del quale avvenga l'evento traumatico, sia giustificata dall'esigenza di accompagnare i propri figli a scuola.**

Orbene, l'INAIL, conformandosi al criterio della ragionevolezza già utilizzato dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto **pienamente indennizzabile l'infortunio in itinere occorso nel mentre viene percorsa una deviazione dal tragitto "abituale" se, tale modificazione, trova fondamento nell'esigenza di accompagnare i propri figli a scuola.** Tale interpretazione "elastica" è motivata dalla **necessità di adeguare la tutela assicurativa alle esigenze familiari che assumono un notevole spessore sociale** tale da giustificare l'intervento solidaristico dell'Istituto con conseguente onere a carico della collettività.

I Giudici di merito, nel valutare l'indennizzabilità del singolo evento specifico, dovranno ponderare la **durata del viaggio, il tempo di sosta, le motivazioni a suo fondamento, che dovranno essere tali da non elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela del'infortunio in itinere.**

In nuce, a giudizio dell'INAIL, l'indennizzabilità dell'evento non può prescindere da un'attenta valutazione delle modalità e delle circostanze del singolo caso (quali, a titolo esemplificativo, **l'età del figlio da accompagnare, la lunghezza della deviazione, il tempo, l'assenza di altro familiare che possa assistere il bambino**).

I criteri sanciti dalla circolare *de qua* si applicano ai casi futuri, alle fattispecie tuttora in istruttoria ed alle controversie amministrative non prescritte.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA